

SENTENZA N. 14/2002 SEZ. IX

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI CATANZARO

PREMESSA IN FATTO

L'Ufficio del Registro di *OMISSIS* con "avviso di accertamento valore", notificato il 3 ottobre 1988, comunicava a *omissis*, quale acquirente, ed a *omissis*, quale alienante, che il valore dell'immobile compra-venduto con l'atto pubblico per notaio *omissis* del 7 marzo 1987 registrato il 26 marzo 1987 al n. 252, ai fini dell'imposta di registro e dell'INVIM, veniva rettificato da £ 10.000.000 dichiarato in £ 42.000.000 accertato.

I contribuenti, con due distinti ricorsi spediti il 2 dicembre 1988, impugnavano l'atto notificato ritenendolo carente di motivazione in quanto non veniva specificato di che immobile trattavasi. La motivazione faceva riferimento ad atti di trasferimento e perizie di cui i ricorrenti non erano a conoscenza, per cui veniva loro preclusa la possibilità del contraddittorio e quindi della difesa. Inoltre facevano presente che trattavasi di locale-deposito posto al piano seminterrato sotto il "rilevato stradale" e senza diretta comunicazione sulla via pubblica. Infine chiedevano la nullità dell'accertamento per mancanza di motivazione e la conferma del valore del dichiarato nell'atto pubblico.

L'Ufficio con nota depositata il 3 aprile 1989 in opposizione alla difesa della parte ricorrente confermava il proprio operato.

Nelle more del giudizio, il Tribunale Civile di Paola, in data 12 settembre 1989, dichiarava il fallimento di *omissis* nominando curatore il dott. *omissis*

La Commissione Tributaria di 1° Grado di Paola, dopo aver riunito i due ricorsi per connessione, con decisione n. 42/04/1991 del 16 febbraio 1991 accoglieva le lagnanze dei contribuenti ed annullava l'atto impugnato.

L'Ufficio non accettava il responso giurisdizionale e con ricorso d'appello, spedito il 10 aprile 1991, impugnava la decisione n. 42 menzionata e riproponeva la validità degli accertamenti notificati.

IN DIRITTO

L'appello è infondato e va respinto.

La doglianza del contribuente che "l'accertamento di un maggior valore deve necessariamente essere sorretto, a pena di nullità, da una motivazione che si riveli adeguata al duplice risultato di determinare, da un lato, l'ambito delle ragioni adducibili dall'Ufficio nell'eventuale, successiva fase contenziosa e, dall'altro, di consentire al contribuente l'esercizio giudiziale del diritto alla difesa",

trova riscontro nelle disposizioni correttive previsti dall'art. 4, comma 2-bis, del d.lgs 26 gennaio 2001 n.32, che integra l'art.52 del dpr n.131/86, “*se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. L'accertamento è nullo se non sono osservate le disposizioni di cui al presente comma*”.

L'accertamento notificato dall'Ufficio al contribuente richiama “trasferimenti, divisioni e perizie giudiziarie di non oltre tre anni alla data dell'atto”. Ma di tutti questi richiami il contribuente non ha avuto la possibilità di operare alcun controllo e di controdedurre nel merito. Infatti nell'avviso di accertamento non sono riportati né i dati d'individuazione né i contenuti essenziali di essi.

L'Ufficio, avendo nell'avviso di accertamento richiamato documenti in suo possesso, aveva l'onere di metterli a disposizione del contribuente, o quanto meno di produrli in giudizio (Cassazione sentenza n.10148 depositata il 2 agosto 2000) in modo da consentire a questa Commissione di verificare il merito di quanto affermato nell'atto notificato al contribuente.

In virtù dell'intervenuto principio del “*favor rei*” previsto dall'art.3 del d.lgs 18 dicembre 1997 n. 472, che consente l'applicazione della norma più favorevole al contribuente anche se emessa successivamente, all'atto impugnato, trova applicazione l'art. 4 del d.lgs n.32/2001 succitato, per cui l'Ufficio aveva, quanto meno, l'obbligo d'integrare con memoria aggiuntiva la motivazione carente riportata nell'avviso di accertamento valore notificato ai contribuenti, oppure fornire i dati posti a fondamento delle pretese d'imposta.

L'Ufficio non ha ritenuto di depositare documentazione né memorie a sostegno della propria pretesa.

L'avviso di accertamento opposto è chiaramente illegittimo perché l'Amministrazione non ha fornito alcuna prova sul maggior valore accertato e posto a base dell'ulteriore pretesa impositiva.

L'Ufficio finanziario non ha tenuto conto che, nel processo tributario, è attore in senso sostanziale per cui ad esso compete l'onere della prova della pretesa fiscale, ai sensi dell'art.2697 del c.c., con tutte le derivanti conseguenze.

L'avviso di accertamento è un atto di natura sostanziale e non processuale, per cui la motivazione deve contenere sempre i presupposti di fatto e le circostanze di diritto che né hanno determinato l'emissione e non l'enunciazione di solo criteri astratti. La motivazione dell'atto deve considerarsi “sostanza” e parte integrante dell'atto stesso per cui non può che essere solo contestuale.

L'Ufficio, quale parte soccombente, va condannato al pagamento delle spese processuale, in favore del contribuente, per come liquidate in dispositivo.

La Commissione respinge l'appello dell'Ufficio e conferma la decisione del 16 febbraio 1991 n. 42 della Commissione Tributaria di 1° Grado di Paola emessa anche nei confronti di *omissis* ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa.

Condanna l'Ufficio al pagamento delle spese processuali liquidate in euro 250,00.

Catanzaro, lì 28 febbraio 2002